

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	151
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	154
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla VIII Commissione)	156
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla VIII Commissione)	157
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	158

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 2972</i>)	153
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono state presentate proposte emendative al disegno di legge europea 2014 relativamente alle parti di competenza della VIII Commissione (*vedi allegato 1*).

Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto pro-

prio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In considerazione di tali criteri, la presidenza ritiene inammissibili gli emendamenti: Mongiello 19.1, in quanto, rendendo volontaria l'adesione al CONAI delle imprese agricole e della pesca, limita di fatto la platea dei soggetti obbligati al rispetto della normativa recata dal decreto legislativo 152 del 2006, introducendo deroghe non previste dalle direttive 94/62/CE e 2004/12/CE; Oliverio 19.2, in quanto esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sugli imballaggi gli utilizzatori, contrariamente a quanto stabilito nelle direttive sopra richiamate.

Ricorda poi che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Ricorda altresì che gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno essere ripresentati in Assemblea.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Stella Bianchi 19.10 e Segoni 20.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Segoni 19.2 e 19.3.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Stella Bianchi 19.10, respinge gli emendamenti Segoni 19.2 e 19.3 e, infine, approva l'emendamento Segoni 20.1.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge europea 2014 (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con la proposta testé formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di relazione favorevole presentata dalla relatrice. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Cominelli quale relatrice presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile.

Miriam COMINELLI (PD) *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (*vedi allegato 3*).

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con la proposta testé formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 22 aprile 2015.

Giovanna SANNA, *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 10.40.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

C. 2607 Braga.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 2972).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che lo scorso 16 aprile è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2972, d'iniziativa del deputato Samuele Segoni, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile».

Poiché tale proposta di legge verte su materia identica a quella recata dalla proposta di legge in titolo, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

EMENDAMENTI

ART. 19

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo.

19. 10. Stella Bianchi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: È garantita aggiungere la seguente: esclusivamente.

19. 2. Segoni.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere le seguenti parole: , solo in tal caso potranno essere commercializzati.

19. 3. Segoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al titolo II ed al titolo VI della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:

14. Le imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 e di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, singole o associate, nonché le imprese tenute all'iscrizione come utilizzatori possono aderire a CONAI attraverso la propria Organizzazione di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati e costituisce adempimento agli obblighi adesione previsti a carico delle singole imprese. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli oneri connessi al pagamento dei contributi eventualmente dovuti al Consorzio. Le Organizzazioni che intendono aderire per conto dei propri associati sottoscrivono e versano, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a 500 euro. Nel Regolamento sono definite le modalità per l'attribuzione delle quote di rappresentanza delle Organizzazioni iscritte, da valutare in funzione della percentuale di settore rappresentato. Il Consorzio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce specifiche esenzioni dall'applicazione del contributo ambientale per le imprese agricole e della pesca, singole e associate.

15. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non sono soggette alla relativa contribuzione.

b) l'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito

dal seguente: « 1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000 ».

19. 1. Mongiello, Oliverio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al titolo II ed al titolo VI della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 219, comma 2, lettera *a*), le parole « e dagli utilizzatori » sono soppresse;

b) all'articolo 220, comma 1, all'articolo 221, commi 1 e 2, nonché all'articolo 224, comma 1 e comma 3, lettera *h*) ed all'articolo 261, comma 1, le parole: « e gli utilizzatori » sono soppresse;

c) all'articolo 221, comma 8, le parole: « comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere *a*) o *c*) », sono soppresse;

d) all'articolo 221, comma 9, le parole: « , assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, » e le parole: « e agli utilizzatori » sono soppresse;

e) all'articolo 221, comma 10 le parole: « e degli utilizzatori » sono soppresse;

f) all'articolo 224, comma 5 la parola: « utilizzatori » è soppressa;

g) all'articolo 224 è aggiunto il seguente comma:

14. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non sono soggette alla relativa contribuzione;

h) l'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: « 1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000 ».

19. 2. Oliverio, Mongiello.

(Inammissibile)

ART. 20.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dandone opportuna comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

20. 1. Segoni.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2977
Governo, recante « Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Eu-
ropea – Legge europea 2014 »;

valutate positivamente le disposizioni
di cui all'articolo 19 volte a superare la
procedura di infrazione n. 2014/2006 sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminata la Relazione sulla partecipazione consuntiva dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2);

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
C. 2722 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, nel conferire la delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, fa riferimento, alla lettera e), tra le materie oggetto della predetta delega, alle procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;

tale disposizione dovrebbe essere opportunamente estesa anche alle procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas naturale liquefatto (GNL);

considerato che:

la VIII Commissione, in data 12 dicembre 2012, ha approvato la risoluzione 8-00218 Realacci che, tra l'altro, impegnava il Governo ad assumere iniziative per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette relativamente alla nautica da diporto, prevedendo misure differenziate per le unità da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità;

tra i principi e criteri direttivi cui dovrà conformarsi il Governo nell'esercizio della delega legislativa, dovrebbe per-

tanto essere prevista, al comma 2, anche l'introduzione di regole omogenee di salvaguardia delle aree marine protette, inserendo misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità, come richiesto nella risoluzione sopra citata;

andrebbe altresì valutata l'introduzione, quale ulteriore criterio di delega, di una disciplina puntuale, ed in termini maggiormente restrittivi, delle attività ludico-sportive all'interno delle aree marine protette, anche al fine di garantire una maggiore tutela agli esercenti la cosiddetta « pesca artigianale »;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), anche alle procedure per l'approvazione e l'installazione, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, di sistemi di alimentazione con gas naturale liquefatto (GNL);

b) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 2, tra i principi e criteri direttivi cui dovrà conformarsi il Governo nell'esercizio della delega legislativa, sia l'introduzione di regole omogenee di salvaguardia delle aree marine protette, con particolare riferimento sia a misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità, sia l'introduzione di una disciplina più restrittiva dell'esercizio di attività ludico-sportive all'interno delle aree in questione.